

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018.

**Disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.** (Regolamento n. 41).

#### L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bis e seguenti;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», ed

in particolare l'art. 22, comma 8, il quale prevede che, «al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, disciplini con proprio regolamento le modalità attraverso cui le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami danni e vita, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'art. 30 del Codice delle assicurazioni, prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente»;

Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riepilogo e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;


Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

Vista la circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005, avente ad oggetto le disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita;

Visto il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione;

Visto il regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela;



Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'istituto;

Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

Considerata, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

## INDICE

### Titolo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. — Fonti normative
- Art. 2. — Definizioni
- Art. 3. — Ambito di applicazione

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA

#### CAPO I

##### OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 4. — Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni
- Art. 5. — Riesame e revisione
- Art. 6. — Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie
- Art. 7. — Riscontro a richieste di informazioni
- Art. 8. — Archiviazione e conservazione dei documenti
- Art. 9. — Contratti in forma collettiva

#### CAPO II

##### OBBLIGHI RELATIVI AI PRODOTTI ASSICURATIVI VITA DIVERSI DAI PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

- Art. 10. — Documentazione e pubblicazione nel sito internet
- Art. 11. — Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all'emissione del contratto
- Art. 12. — Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP Vita
- Art. 13. — Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo
- Art. 14. — Impiego di icone
- Art. 15. — Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita

Art. 16. — Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi

Art. 17. — Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali

Art. 18. — Comunicazioni in corso di contratto

Art. 19. — Trasformazione di contratto

#### CAPO III

##### OBBLIGHI RELATIVI AI PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Art. 20. — Documentazione e pubblicazione nel sito internet

Art. 21. — Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP

Art. 22. — Lettera di conferma d'investimento dei premi per i contratti unit linked

Art. 23. — Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali

Art. 24. — Pubblicazione periodica

Art. 25. — Estratto conto annuale

Art. 26. — Comunicazione in caso di perdite

#### Capo IV

##### Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni

Art. 27. — Documentazione e pubblicazione nel sito internet

Art. 28. — Polizza

Art. 29. — Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto

#### TITOLO III

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI ASSICURATIVI

#### CAPO I

##### PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Art. 30. — Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte dell'impresa

Art. 31. — Elementi della pubblicità

Art. 32. — Pubblicità dei rendimenti dei prodotti d'investimento assicurativi

#### CAPO II


##### REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Art. 33. — Semplificazione dei contratti

Art. 34. — Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti

Art. 35. — Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione

Art. 36. — Finanza etica e sostenibile



## CAPO III

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AD ALCUNI CONTRATTI

Art. 37. — Contratti unit linked

Art. 38. — Contratti infortuni e malattia

Art. 39. — Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento

Art. 40. — Variazione del tasso di interesse garantito

## CAPO IV

## GESTIONE TELEMATICA DEI RAPPORTI ASSICURATIVI

Art. 41. — Sito internet

Art. 42. — Aree riservate

Art. 43. — Accesso alle aree riservate

Art. 44. — Attivazione dell'area riservata

Art. 45. — Rischi particolari

Art. 46. — Gestione digitale delle informazioni contrattuali

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47. — Disposizioni transitorie

Art. 48. — Abrogazioni

Art. 49. — Pubblicazione ed entrata in vigore

## Elenco degli allegati

Allegato 1. Modello di Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP Vita

Allegato 2. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita

Allegato 3. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi

Allegato 4. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP

Allegato 5. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni

Allegato 6. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto - DIP aggiuntivo R.C. auto

Allegato 7. Modello di informativa in caso di trasformazione

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

## Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 120-*quater*, comma 7, 182, comma 7, 183, commi 2 e 3, 185, commi 4 e 5, 185-*ter*, commi 3 e 4, 191, comma 1, lettere *a*), *b*), *o*) e *q*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

## Art. 2.

## Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta si intende per:

*a*) «aderente»: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio;

*b*) «contratto index linked»: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o ad altro valore di riferimento;

*c*) «contratto unit linked»: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR;

*d*) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

*e*) «distributore»: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;

*f*) «fondo interno»: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa ed espresso in quote;

*g*) «forme pensionistiche complementari»: le forme pensionistiche di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni;


*h*) «gestione separata»: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati;

*i*) «impresa» o «impresa di assicurazione»: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

*l*) «intermediario»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa;

*m*) «DIP Danni»: l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;

*n*) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;



o) «OICR»: gli Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;

p) «polizza»: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1888 del Codice civile;

q) «posta elettronica»: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;

r) «posta elettronica certificata»: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

s) «prodotti assicurativi danni»: i prodotti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

t) «prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi»: i prodotti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, qualora le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;

u) «prodotto d'investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *ss-bis*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, non include:

1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);

2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;

3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;

4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

v) «pubblicità»: ogni messaggio, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;

z) «reti di vendita multilevel marketing»: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l'altro,

il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;

aa) «set informativo»: l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa.

### Art. 3.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione che pubblicizzano e commercializzano i prodotti assicurativi nel territorio della Repubblica.

2. Le disposizioni previste per le imprese di assicurazione si applicano anche agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'art. 3 del regolamento delegato (UE) 2017/2358.

3. In deroga al comma 1, non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA

#### *Capo I*

##### OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

### Art. 4.

#### *Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni*


1. La documentazione precontrattuale e contrattuale:

a) è scritta in un linguaggio e uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute;

b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile. Se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero;

c) utilizza termini quali «garanzia», «garantito» e «garantisce», o termini ad essi simili, solo con riferimento a contratti per i quali l'impresa presta direttamente la specifica garanzia, evitando l'uso di tali termini nell'ipotesi di impegni assunti da terzi a corrispondere importi;

d) utilizza il termine «capitale protetto» solo con riferimento a contratti per i quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale o di rendimento minimo;



e) assicura la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte;

f) non utilizza espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o promozionale.

2. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 12, 15, 16, 21 e 29:

a) non contengono meri rinvii alle condizioni di polizza;

b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;

c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS.

3. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all'art. 120-*quater* del Codice, secondo quanto indicato dal contraente, anche contestualmente, per ciascuna tipologia di comunicazione e di consegna. Il contraente può effettuare la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con la medesima impresa.

4. Per i contratti in forma collettiva, l'informativa può essere trasmessa anche attraverso la collaborazione del contraente e fermo il dovere di vigilanza dell'impresa sull'operato di quest'ultimo.

5. L'impresa documenta la scelta di cui all'art. 120-*quater* del Codice nonché le eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In particolare, l'impresa documenta l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente ed eventuali aggiornamenti.

6. La comunicazione con cui è inviata la documentazione fa riferimento alla scelta del contraente e alla possibilità di modificare in ogni momento la scelta relativa alle modalità dell'informativa, ricevendo la documentazione su altro supporto. La scelta del contraente relativa alla modalità dell'informativa si applica solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta.

7. In ogni caso, la scelta di cui all'art. 120-*quater* del Codice non autorizza l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

#### Art. 5.

##### *Riesame e revisione*

1. L'impresa riesamina le informazioni contenute nel set informativo ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data della pubblicazione iniziale dei documenti.

2. Il riesame di cui al comma 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nei documenti sono ancora accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni applicabili.

3. Se il riesame evidenzia necessità di modifiche, l'impresa rivede il contenuto dei documenti. La versione rivista è resa disponibile nel sito internet dell'impresa indicando la data dell'ultima versione aggiornata. L'impresa assicura l'eliminazione dal sito delle versioni precedenti.

4. L'impresa comunica al contraente e all'aderente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle condizioni di assicurazione per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi e per i prodotti d'investimento assicurativi, l'informativa può essere fornita in occasione della prima comunicazione da trasmettere in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 6.

##### *Trasferimento di agenzia e operazioni societarie straordinarie*

1. Nei casi di chiusura d'agenzia o assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario, l'impresa fornisce al contraente apposita informativa. La comunicazione, da rendere entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della chiusura o assegnazione, indica i riferimenti della nuova sede (indirizzo e recapito telefonico), nonché le generalità del nuovo intermediario.

2. Nei casi di modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale, l'impresa, entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia della modifica, comunica al contraente e ai beneficiari irrevocabili la variazione intervenuta.

3. Nei casi di trasferimento di portafoglio, di fusione o di scissione, l'impresa che acquisisce il contratto trasmette al contraente e agli aventi diritto specifica informativa. L'informativa, da rendere entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o dell'avviso dell'IVASS, fornisce notizie in merito alla nuova denominazione sociale e alla sede dell'impresa che acquisisce il contratto, al distributore cui viene assegnato il contratto e, qualora previsto, al diritto di recesso dei contraenti. L'efficacia del recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione societaria straordinaria.


4. Per i contratti in forma collettiva le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rese dall'impresa al contraente e all'aderente.

5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono, altresì, rese disponibili per un periodo di almeno sei mesi nella home page del sito internet dell'impresa che acquisisce il contratto. Per le operazioni societarie di cui al comma 3, anche l'impresa cedente, incorporata o scissa rende disponibile per almeno sei mesi nella home page del proprio sito internet la notizia dell'operazione con l'inserimento di un link che rimanda alla home page del sito internet dell'impresa che ha acquisito il contratto.

#### Art. 7.

##### *Riscontro a richieste di informazioni*

1. L'impresa fornisce riscontro a ogni richiesta d'informazione presentata dal contraente, dall'aderente o dagli altri aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni contrattuali, all'esistenza o all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.



2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione e, per quanto concerne i contratti dei rami Vita, è corredato dai calcoli relativi allo sviluppo delle prestazioni.

#### Art. 8.

##### *Archiviazione e conservazione dei documenti*

1. L'impresa adotta procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti e dell'adempimento degli obblighi di consegna e di informativa di cui al presente regolamento, in coerenza con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l'ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.

3. Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche riguardo ai rapporti relativi ai contratti assicurativi collettivi.

#### Art. 9.

##### *Contratti in forma collettiva*

1. L'impresa d'assicurazione che stipula contratti in forma collettiva predispose il set informativo secondo le disposizioni relative a ciascun tipo di prodotto previsto dal presente regolamento.

2. Il set informativo è consegnato al contraente e, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, all'aderente.

3. Il modulo di adesione da consegnare all'aderente contiene:

a) l'informazione relativa al diritto di ricevere il set informativo, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;

b) l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa le condizioni contrattuali, nel caso in cui la consegna delle stesse non sia prevista dalla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa;

c) l'informazione relativa al diritto di richiedere all'impresa le credenziali per l'accesso alle aree riservate di cui al titolo III, capo IV.

4. Gli assicurati hanno diritto di richiedere all'impresa le condizioni contrattuali nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.

#### Capo II

##### OBBLIGHI RELATIVI AI PRODOTTI ASSICURATIVI VITA DIVERSI DAI PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

#### Art. 10.

##### *Documentazione e pubblicazione nel sito internet*

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 185 del Codice, l'impresa di assicurazione redige:

a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita);

b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita);

c) nei casi di cui all'art. 16, in deroga alla lettera b), il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi).

2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:

a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;

b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:

a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (esemplificamente: 1 di 6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;

b) sono contestualmente consegnati al contraente, nell'ultima versione disponibile ai sensi dell'art. 5.


4. Nel caso di contratti in cui sono abbinata più garanzie relative a prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi di cui al presente capo, è redatto un unico DIP Vita e un unico DIP aggiuntivo Vita anche se le garanzie oggetto di abbinamento sono prestate da imprese differenti, oppure se il prodotto è realizzato da più soggetti.

5. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata della commercializzazione.

#### Art. 11.

##### *Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all'emissione del contratto*

1. In caso di utilizzo del modulo di proposta, il modulo è predisposto in modo che sia garantita l'identità tra la copia compilata e trattenuta dal proponente e quella consegnata al destinatario della proposta.



2. L'impresa richiama nella proposta di assicurazione, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze:

a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;

b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono di acquisire informazioni sullo stato di salute dell'assicurato:

1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a) verifica l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;

2) l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

3. La proposta contiene, inoltre:

a) un'apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set informativo;

b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del premio;

c) l'informativa relativa all'eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.

4. Il documento di cui al comma 1 è redatto in modo da favorire l'acquisizione in sede di stipula dei nuovi contratti della designazione del beneficiario in forma nominativa, salva espressa diversa volontà del contraente. A tal fine, la proposta:

a) contiene lo spazio per l'indicazione dei dati anagrafici del beneficiario, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, e dei relativi recapiti anche di posta elettronica;

b) contiene le avvertenze, realizzate con caratteristiche grafiche di particolare evidenza, che, in caso di mancata compilazione dello spazio di cui alla lettera a), l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario e che la modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'impresa;

c) contiene lo spazio per indicare, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, i dati necessari per l'identificazione di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l'impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato;

d) contiene l'opzione per escludere l'invio di comunicazioni al beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell'evento.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche alla redazione del modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di emissione dei contratti che non prevedono la proposta di assicurazione.

## Art. 12.

### *Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP Vita*

1. Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) contiene le principali informazioni per consentire al contraente di valutare il prodotto e di compararlo con gli altri prodotti aventi caratteristiche analoghe. L'impresa predispone il DIP Vita rispondente ai requisiti previsti nel presente articolo e negli articoli 13 e 14, secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 1.

2. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)», sono riportati:

a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;

b) il nome commerciale del prodotto;

c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento indicando che il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.

3. Il logo dell'impresa è inserito a destra del titolo.

4. Immediatamente sotto il nome dell'impresa è inserita la dichiarazione che le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

5. Nella versione stampata, il documento occupa due pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di tre pagine di formato A4.

6. Le informazioni riportate nel documento sono presentate in sezioni distinte secondo la struttura, la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza indicate nel formato standardizzato di cui all'allegato 1, in un carattere di stampa con occhio medio almeno pari a 1,2 mm. Le sezioni hanno lunghezza variabile in funzione del numero di informazioni da inserire in ciascuna di esse.

7. Nel documento presentato su supporto durevole non cartaceo è possibile modificare le dimensioni dei diversi elementi presentati, a condizione che siano mantenute la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza previste dal formato standardizzato, così come il risalto e la dimensione relativi ai diversi elementi.

8. Se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non permettono la disposizione su due colonne, è ammessa la presentazione su una sola colonna, purché le sezioni siano riportate nella sequenza seguente:

a) «Che tipo di assicurazione è?»;

b) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;

c) «Che cosa NON è assicurato?»;


d) «Ci sono limiti di copertura?»;

e) «Dove vale la copertura?»;

f) «Che obblighi ho?»;

g) «Quando e come devo pagare?»;

h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;



- i) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;  
l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?».

#### Art. 13.

##### *Rubriche del DIP Vita e loro contenuto informativo*

1. Il Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle seguenti rubriche e relativo contenuto:

a) le informazioni sul tipo di assicurazione sono inserite nella rubrica «Che tipo di assicurazione è?» in testa al documento;

b) le informazioni sui principali rischi assicurati e sulla somma assicurata sono inserite nella rubrica «Che cosa è assicurato?»;

c) la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è assicurato?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da una croce di colore rosso;

d) le informazioni sulle principali limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di copertura?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un punto esclamativo di colore arancione;

e) le informazioni sull'ambito geografico eventualmente applicabile sono inserite nella rubrica «Dove vale la copertura?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un segno di spunta di colore blu;

f) le informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione sono inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;

g) le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella rubrica «Quando e come devo pagare?»;

h) le informazioni sulla data di inizio e di fine del periodo di copertura sono inserite nella rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;

i) le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;

l) le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?».

2. È consentito l'uso di sottorubriche, ove necessario.

#### Art. 14.

##### *Impiego di icone*

1. Ciascuna sezione del Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) è contraddistinta da un'icona, posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto secondo le modalità seguenti:

a) in testa alle informazioni su principali rischi assicurati figura l'icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;

b) in testa alle informazioni sulle garanzie escluse figura l'icona di una croce racchiusa in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;

c) in testa alle informazioni sulle principali limitazioni figura l'icona di un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;

d) in testa alle informazioni sull'ambito geografico della copertura assicurativa figura l'icona di un mappamondo, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;

e) in testa alle informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione, figura l'icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;

f) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura l'icona di monete, di colore bianco su fondo giallo o giallo su fondo bianco;

g) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l'icona di una clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;

h) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l'icona di un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco;

i) in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l'icona di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.

2. Tutte le icone sono raffigurate secondo il formato standardizzato di presentazione riportato nell'allegato 1.

3. È ammessa la presentazione in bianco e nero delle icone di cui al comma 1 quando il DIP Vita è stampato o fotocopiato in bianco e nero.

#### Art. 15.


##### *Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita*

1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con quelle riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche.

2. Il DIP aggiuntivo Vita è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 2.

3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)», sono riportati:

a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;



b) il nome commerciale del prodotto;

c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita è l'ultimo disponibile.

4. Il logo dell'impresa è inserito a destra del titolo.

5. Immediatamente sotto il nome dell'impresa sono riportate le seguenti informazioni:

a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa;

b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 2;

c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2;

d) la legge applicata al contratto.

6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza seguente:

a) «Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?»;

b) «Che cosa NON è assicurato?»;

c) «Ci sono limiti di copertura?»;

d) «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;

e) «Quando e come devo pagare?»;

f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;

g) «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;

h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;

i) «Quali costi devo sostenere?»;

l) «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;

m) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;

n) «Regime fiscale».

8. Il DIP aggiuntivo Vita, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le seguenti avvertenze:

a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire la parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento;

b) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di trasmettere l'estratto conto annuale;

c) l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;

d) l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet un'area riservata con la possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;

e) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet un'area riservata e che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo.

9. Il DIP aggiuntivo Vita è suddiviso nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche, e relativo contenuto di cui all'art. 13, e contiene anche le seguenti ulteriori sezioni contraddistinte dalle rubriche, e relativo contenuto:

a) le informazioni sul cliente target individuato dall'impresa o dall'intermediario assicurativo che realizza il prodotto assicurativo sono inserite nella rubrica «A chi è rivolto questo prodotto?»;

b) le informazioni relative ai costi a carico del contraente e, ove esistenti, a carico dell'aderente sono inserite nella rubrica «Quali costi devo sostenere?»;

c) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;

d) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella rubrica «Regime fiscale».

10. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita».

11. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Vita è contraddistinta da un'icona secondo le modalità di cui all'art. 14 e secondo le seguenti ulteriori modalità:

a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l'icona di un uomo nero su fondo bianco;

b) in testa alle informazioni sui costi figura l'icona di un dollaro su fondo rosso e nero.

12. Al DIP aggiuntivo Vita si applicano le disposizioni relative al DIP Vita di cui all'art. 12, commi 6 e 7, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle ulteriori sezioni di cui al comma 9 del presente articolo.

#### Art. 16.


##### *Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi*

1. Fermo restando l'obbligo di redazione del DIP Vita e del DIP Danni, nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita di cui al presente capo sono abbinate garanzie relative ai rami danni di cui al capo IV del presente titolo, è redatto un unico documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Multirischi), anche laddove le garanzie oggetto di abbinamento sono prestate da imprese differenti.

2. Il DIP aggiuntivo Multirischi è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 3.

3. Il DIP aggiuntivo Multirischi riporta le rubriche con il relativo contenuto e utilizza la grafica e le regole di presentazione e redazione del DIP aggiuntivo Vita e del DIP aggiuntivo Danni, per agevolare il contraente a porre in collegamento le informazioni contenute nei documenti e ad acquisire informazioni di dettaglio sul prodotto nel suo complesso.

4. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni».



## Art. 17.

*Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali*

1. Il DIP aggiuntivo Vita e il DIP aggiuntivo Multirischi contengono la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi.

2. Se il prodotto assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla data di scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni prima di tale data, l'impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell'opzione, nonché le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.

## Art. 18.

*Comunicazioni in corso di contratto*

1. L'impresa comunica al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

2. In presenza di contratti che prevedono prestazioni a scadenza, l'impresa comunica al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, il termine di scadenza e la documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione.

3. Nella comunicazione al contraente di cui al comma 2 è inserita un'avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta della liquidazione della prestazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni. Fatto salvo l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), la comunicazione è inviata anche al beneficiario se indicato in forma nominativa.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi.

## Art. 19.

*Trasformazione di contratto*

1. In ogni operazione comunque denominata che comporta la sostituzione delle garanzie e delle condizioni di un contratto esistente, attuata anche mediante la predisposizione di appendici contrattuali, ovvero nel caso in cui le circostanze o le modalità dell'operazione inducono a ritenere configurabile l'ipotesi della trasformazione del contratto, l'impresa fornisce al contraente i necessari elementi di valutazione in modo da consentirgli di confrontare le caratteristiche delle garanzie e delle condizioni preesistenti con le nuove garanzie e condizioni, evidenziando, in particolare, le garanzie e gli eventuali benefici, anche fiscali, a cui rinuncia a seguito dell'operazione.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, sette giorni prima dell'eventuale trasformazione del contratto, l'impresa consegna al contraente:

- a) l'informativa standardizzata di cui all'allegato 7;
- b) il set informativo riferibile alle nuove garanzie e condizioni.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui la trasformazione è realizzata previo riscatto del precedente contratto. In tali casi l'informativa di cui al comma 2 è consegnata al contraente almeno sette giorni prima del riscatto o della sottoscrizione del nuovo contratto.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica anche ai contratti relativi ai prodotti d'investimento assicurativi.

*Capo III*

## OBBLIGHI RELATIVI AI PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

## Art. 20.

*Documentazione e pubblicazione nel sito internet*

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 185 del Codice, l'impresa di assicurazione redige:

- a) il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
- b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP).

2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:

- a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
- b) un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.


3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:

- a) sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;
- b) sono contestualmente consegnati al contraente nell'ultima versione disponibile ai sensi dell'art. 5.

4. È redatto un unico DIP aggiuntivo IBIP per tutte le prestazioni, anche se garantite da imprese differenti ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti.

5. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata della commercializzazione.

6. Il modulo di proposta è redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 11.



## Art. 21.

*Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP*

1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con quelle riportate nel KID e le integrano senza apportarvi modifiche.

2. Il DIP aggiuntivo IBIP è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 4.

3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)», sono riportati:

*a)* il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;

*b)* il nome commerciale del prodotto;

*c)* la tipologia di contratto e il relativo ramo assicurativo, in alternativa tra le seguenti formulazioni:

- 1) contratto con partecipazione agli utili (Ramo I);
- 2) contratto rivalutabile (Ramo I);
- 3) contratto Unit linked (Ramo III);
- 4) contratto Index linked (Ramo III);
- 5) operazione di capitalizzazione (Ramo V);
- 6) contratto multiramo (Ramo I e Ramo III);

*d)* la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

4. Il logo dell'impresa è inserito a destra del titolo.

5. Immediatamente sotto il nome dell'impresa sono riportate le seguenti informazioni:

*a)* il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa;

*b)* le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 4;

*c)* le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato 4;

*d)* la legge applicata al contratto.

6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera *a)*, è inserita l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

7. Le sezioni del DIP aggiuntivo IBIP sono riportate nella sequenza seguente:

*a)* «Quali sono le prestazioni?»;

*b)* «Che cosa NON è assicurato?»;

*c)* «Ci sono limiti di copertura?»;

*d)* «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;

*e)* «Quando e come devo pagare?»;

*f)* «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;

*g)* «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;

*h)* «A chi è rivolto questo prodotto?»;

*i)* «Quali costi devo sostenere?»;

*l)* «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;

*m)* «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;

*n)* «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;

*o)* «Regime fiscale».

8. Il DIP aggiuntivo IBIP, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le seguenti avvertenze:

*a)* l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di trasmettere l'estratto conto annuale;

*b)* l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;

*c)* l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet un'area riservata con la possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;

*d)* l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet un'area riservata e che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo.

9. Il DIP aggiuntivo IBIP è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo contenuto:

*a)* le informazioni sul cliente target individuato dall'impresa sono inserite nella rubrica «A chi è rivolto questo prodotto?»;

*b)* le informazioni sulle prestazioni previste dal contratto, incluse le opzioni, sono inserite nella rubrica «Quali sono le prestazioni?»;

*c)* la sintesi delle garanzie escluse sono inserite nella rubrica «Che cosa NON è assicurato?»;


*d)* le informazioni sulle limitazioni sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di copertura?»;

*e)* le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi sono inserite nella rubrica «Quando e come devo pagare?»;

*f)* le informazioni relative ai costi a carico del contraente sono inserite nella rubrica «Quali costi devo sostenere?»;

*g)* le informazioni relative all'eventuale garanzia di conservazione del capitale, al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili sono inserite nella rubrica «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;

*h)* le informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di



presentazione della richiesta di liquidazione della prestazione sono inserite nella rubrica «Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?»;

i) le informazioni sulla data di inizio e fine del periodo di copertura sono inserite nella rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;

l) le informazioni sulle modalità di revoca della proposta, di recesso o di risoluzione del contratto sono inserite nella rubrica «Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?»;

m) le informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto sono inserite nella rubrica «Sono previsti riscatti o riduzioni?»;

n) le informazioni sulla presentazione dei reclami e sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie sono inserite nella rubrica «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?»;

o) le informazioni sul trattamento fiscale applicabile al contratto sono inserite nella rubrica «Regime fiscale».

10. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo IBIP è contraddistinta dalle seguenti icone:

a) in testa alle informazioni sul cliente target figura l'icona di un uomo nero su fondo bianco;

b) in testa alle informazioni sulle prestazioni assicurate figura l'icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;

c) in testa alle informazioni sui rischi esclusi figura l'icona di una croce racchiusa in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;

d) in testa alle informazioni sulle principali esclusioni figura l'icona di un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;

e) in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi figura l'icona di due monete di euro di colore giallo;

f) in testa alle informazioni sui costi figura l'icona di un dollaro su fondo rosso e nero;

g) in testa alle informazioni relative all'eventuale garanzia di conservazione del capitale, al riconoscimento del tasso minimo garantito, alle modalità di rivalutazione delle prestazioni e alle modalità di accantonamento del fondo utili figura l'icona di quattro carte da gioco sovrapposte di colore bianco su fondo rosso;

h) in testa alle informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione di richiesta della liquidazione della prestazione, figura l'icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;

i) in testa alle informazioni sulla data di inizio e fine del contratto figura l'icona di una clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;

l) in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto figura l'icona di un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco;

m) in testa alle informazioni sulla possibilità di riscattare o ridurre il contratto figura l'icona di una moneta di dollaro con una freccia azzurra in basso rivolta a sinistra.

11. Al DIP aggiuntivo IBIP si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 6 e 7, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del presente articolo.

#### Art. 22.

##### *Lettera di conferma d'investimento dei premi per i contratti unit linked*

1. L'impresa comunica al contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote in base alla data di ricevimento della proposta e/o di incasso del premio sono indicate anche le relative date.

2. Relativamente ai premi successivi, l'impresa comunica al contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite con il nuovo versamento, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In caso di contratti a premi ricorrenti secondo un piano predefinito di versamenti, l'impresa può trasmettere una lettera di conferma cumulativa per i premi pagati in un semestre.

#### Art. 23.

##### *Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali*

1. Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e dei relativi costi massimi.


2. Se il prodotto d'investimento assicurativo prevede la possibilità di esercizio di opzioni alla data di scadenza del contratto o ad altra data prevista nel contratto, almeno trenta giorni prima di tale data, l'impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell'opzione nonché le informazioni relative ai costi effettivi, alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.

3. Per le opzioni di cui al comma 1 che non prevedono una data di scadenza o di esercizio e che determinano una variazione del capitale garantito, almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'opzione, l'impresa comunica al contraente le modalità di esercizio dell'opzione, nonché le informazioni relative ai relativi costi effettivi e alle condizioni, alle garanzie e al diverso regime fiscale applicati a seguito dell'esercizio dell'opzione, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1.

#### Art. 24.

##### *Pubblicazione periodica*

1. Relativamente ai prodotti d'investimento assicurativi, l'impresa pubblica nel proprio sito internet con link in home page le informazioni relative alle prestazioni assicurative.



2. Per le prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o ad altre modalità e meccanismi di partecipazione agli utili, l'impresa pubblica:

- a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata;
- b) il prospetto annuale della composizione della gestione separata;
- c) il prospetto semestrale della composizione della gestione separata.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono pubblicati entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. Il documento di cui al comma 2, lettera c), è pubblicato entro trenta giorni dalla chiusura del primo semestre di ogni periodo di osservazione.

4. Il prospetto annuale della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata restano disponibili nel sito internet dell'impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata resta disponibile nel sito internet dell'impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai prodotti d'investimento assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione.

6. Per le prestazioni di contratti unit linked, l'impresa pubblica, o rende disponibile tramite link ad altro sito, il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno o dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione.

7. Per le prestazioni di contratti unit linked, l'impresa pubblica giornalmente nel proprio sito internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti unit linked, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota.

8. Per le prestazioni di contratti index linked, l'impresa pubblica giornalmente nel proprio sito internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di cento euro. I valori sono aggiornati secondo scadenze coerenti con la valorizzazione prevista in contratto e comunque almeno settimanalmente.

9. I valori di cui ai commi 7 e 8 pubblicati nel sito internet rappresentano l'univoca base di riferimento per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto, e per l'eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente o di altri soggetti.

10. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, il contraente ha diritto di richiedere in ogni momento all'impresa in forma scritta il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di euro cento. L'impresa fornisce riscontro al contraente entro venti giorni dalla richiesta.

## Art. 25.

### *Estratto conto annuale*

1. Per le prestazioni di contratti a prestazioni rivalutabili o contratti con partecipazioni agli utili, l'impresa trasmette al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di contratto per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;

b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;

c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;

d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;

e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto.

2. Per i prodotti d'investimento assicurativi che prevedono prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata, l'estratto conto di cui al comma 1 riporta il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, e il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

3. Per i prodotti d'investimento assicurativi che prevedono forme di partecipazione agli utili diverse da quelle di cui comma 2, l'estratto conto riporta gli utili attribuiti al contratto nell'anno di riferimento.

4. L'impresa consegna l'informativa prevista dai commi 1, 2 e 3, entro i medesimi termini, anche nel caso di prodotti d'investimento assicurativi a premio unico e in riduzione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai prodotti d'investimento assicurativi che prevedono prestazioni relative a operazioni di capitalizzazione.


6. Per le prestazioni dei contratti unit linked, l'impresa consegna al contraente, entro il 31 maggio di ogni anno, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente, almeno, le seguenti informazioni:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;

c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;

d) numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle prestazioni legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il



decesso, incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità, e per la prestazione di una garanzia in termini di capitale o di rendimento;

e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;

f) importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;

g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;

h) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.

7. Per le prestazioni dei contratti index linked, l'impresa consegna al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista per l'indicizzazione delle prestazioni assicurate, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;

b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;

c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento (pagamenti periodici, riscatti parziali);

d) per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.

8. Unitamente all'informativa di cui ai commi 6 e 7, l'impresa consegna anche l'aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 26.

##### *Comunicazione in caso di perdite*

1. Qualora in corso di contratto l'impresa accerti, per i contratti unit linked, che il controvalore delle quote complessivamente detenute dal contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia tale prestazione, tenuto conto di eventuali riscatti, ne dà comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

2. Qualora in corso di contratto l'impresa accerti, per i contratti index linked, una riduzione del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio, o di una sua parte, che finanzia tale prestazione, ne dà comunicazione al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 e 2 vengono trasmesse ad IVASS con modalità e tempistiche indicate con specifiche istruzioni operative.

#### Capo IV

##### OBBLIGHI RELATIVI AI PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI

#### Art. 27.

##### *Documentazione e pubblicazione nel sito internet*

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 185 del Codice, l'impresa di assicurazione redige:

a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017;

b) il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni).

2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, sono altresì predisposti:

a) le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;

b) un modulo di proposta, ove non previsto.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il set informativo e:

a) ad eccezione del documento di cui al comma 1, lettera a), sono individualmente numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6, ...) e, in prima pagina, della data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti;

b) sono contestualmente consegnati al cliente, nell'ultima versione disponibile ai sensi dell'art. 5.


4. In deroga ai commi 1 e 2, per i contratti che coprono i grandi rischi sono consegnate al cliente solo le condizioni di assicurazione.

5. Nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie relative a prodotti assicurativi danni, è redatto un unico DIP Danni e un unico DIP aggiuntivo Danni, anche se le garanzie sono prestate da imprese differenti, ovvero se il prodotto è realizzato da più soggetti.

6. Non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto, l'impresa pubblica nel proprio sito internet i documenti di cui ai commi 1 e 2 relativi al prodotto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la pubblicazione è mantenuta per tutta la durata della commercializzazione.

7. Con riferimento ai contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la pubblicazione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dal regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito internet viene altresì pubblicato l'elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell'area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.

8. Per i contratti malattia, la cui copertura viene prestata nella forma dell'assistenza diretta, l'impresa pubblica nel proprio sito internet l'elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.



## Art. 28.

*Polizza*

1. L'impresa richiama nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze:

a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;

b) nel caso di prestazioni per il caso di morte o altre coperture che comunque richiedono di acquisire informazioni sullo stato di salute dell'assicurato:

1) prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a) verifica l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;

2) l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

2. La polizza contiene, inoltre:

a) un'apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del set informativo;

b) un apposito spazio nel quale sono indicati la periodicità ed i mezzi di pagamento del premio;

c) l'informativa relativa all'eventuale utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e ai mezzi di pagamento utilizzabili dal contraente per la corresponsione dei premi ai componenti della rete.

3. Nella polizza dei contratti individuali di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa indica l'ammontare dell'importo percepito dall'intermediario.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al modulo di adesione dei contratti in forma collettiva.

## Art. 29.

*Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto*

1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del prodotto. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con quelle riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche.

2. Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi dei rami danni diversi dalla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo Danni) è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 5. Il DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (DIP aggiuntivo R.C. auto) è redatto secondo il formato standardizzato di cui all'allegato 6.

3. Sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) o Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)», sono riportati:

a) il nome dell'impresa/imprese e relativa forma societaria, nome dell'eventuale intermediario che realizza il prodotto;

b) il nome commerciale del prodotto;

c) la data di realizzazione del documento o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento indicando che il DIP aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile.

4. Il logo dell'impresa è inserito a destra del titolo.

5. Immediatamente sotto il nome dell'impresa sono riportate le seguenti informazioni:

a) il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa;

b) le informazioni sull'impresa riportate nell'allegato 5 o 6;

c) le informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa, secondo le indicazioni di cui all'allegato 5 o 6;

d) la legge applicabile al contratto.

6. Dopo l'informazione di cui al comma 5, lettera a), è inserita l'avvertenza che il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione contratto.

7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto sono riportate nella sequenza seguente:

a) «Che cosa è assicurato?»;

b) «Che cosa NON è assicurato?»;

c) «Ci sono limiti di copertura?»;

d) «Che obblighi ho»? Quali obblighi ha l'impresa?»;

e) «Quando e come devo pagare?»;

f) «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;

g) «Come posso disdire la polizza?»;

h) «A chi è rivolto questo prodotto?»;

i) «Quali costi devo sostenere?»;

l) «Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?».

8. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto, dopo le sezioni di cui al comma 7, riportano, ove applicabili, le seguenti avvertenze:

a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di restituire la parte di premio pagata e non goduta in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento;

b) l'avvertenza relativa alla compilazione del questionario sanitario;



c) l'avvertenza che l'impresa prevede nel proprio sito internet un'area riservata con la possibilità per il contraente di richiedere le credenziali di accesso;

d) l'avvertenza che l'impresa non prevede nel proprio sito internet un'area riservata e che il contraente non avrà la possibilità né di consultare, né di gestire telematicamente il proprio rapporto assicurativo.

9. Il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto sono suddivisi nelle sezioni contraddistinte dalle rubriche e relativo contenuto di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017 e nelle ulteriori sezioni e relativo contenuto di cui all'art. 15, comma 9, di cui al presente regolamento. La rubrica «Come posso disdire la polizza?» reca le informazioni relative al diritto di recesso dal contratto o alla risoluzione dello stesso e, nel DIP aggiuntivo R.C. auto, relative all'assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori.

10. In mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto, le imprese inseriscono in ciascuna delle rubriche interessate la frase: «Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni».

11. Ciascuna sezione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo R.C. auto è contraddistinta da un'icona secondo le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017 e di cui all'art. 15, comma 11, lettere a), b) e c), del presente regolamento.

12. Il DIP aggiuntivo R.C. auto è redatto distintamente per le autovetture, per i ciclomotori e motocicli, per i natanti, e riporta esclusivamente le informazioni a essi relative. Per i veicoli a motore diversi da quelli indicati, l'impresa redige un unico DIP aggiuntivo R.C. auto, oppure DIP aggiuntivi R.C. auto distinti per specifiche categorie di veicoli.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI ASSICURATIVI

##### Capo I

##### PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

#### Art. 30.

##### *Caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi da parte dell'impresa*

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 182 del Codice, la pubblicità dei prodotti assicurativi è effettuata:

a) nel rispetto dei principi di chiarezza e correttezza;

b) in conformità al contenuto del set informativo cui i prodotti si riferiscono.

2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie e i rischi del prodotto offerto e utilizza forme espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili.

3. La pubblicità è immediatamente riconoscibile come tale e ben distinguibile rispetto a ogni altra forma di comunicazione.

#### Art. 31.

##### *Elementi della pubblicità*

1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell'impresa di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto.

2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un'immediata e agevole lettura, la seguente avvertenza: «Prima della sottoscrizione leggere il set informativo».

3. Il messaggio pubblicitario indica il sito internet dell'impresa nel quale è pubblicato il set informativo.

4. Nella pubblicità effettuata tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono riprodotte lentamente, in modo da consentirne un'agevole ascolto.

5. Le espressioni «garantisce», «garantito» o termini simili che inducono a ritenere sussistente il diritto a una prestazione certa per l'assicurato o per il portatore di un interesse alla prestazione assicurativa possono essere utilizzate solo se la garanzia è rilasciata dall'impresa di assicurazione.

6. La qualifica di contratto «etico» e «sostenibile» può essere utilizzata solo per i contratti sottoposti alla disciplina di cui all'art. 36.

#### Art. 32.

##### *Pubblicità dei rendimenti dei prodotti d'investimento assicurativi*

1. Il messaggio pubblicitario non reca informazioni imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento.


2. Il messaggio pubblicitario che riporta eventualmente i rendimenti conseguiti dai prodotti d'investimento assicurativi:

a) specifica il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento pubblicizzato e il periodo di detenzione del prodotto consigliato;

b) rappresenta il rendimento al netto degli oneri che gravano a qualsiasi titolo sul meccanismo di partecipazione agli utili, in termini di quote di rendimento non riconosciute sulle posizioni contrattuali o di commissioni o altre spese prelevate, tenuto conto degli eventuali livelli di rendimento minimo trattenuto;

c) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento.

3. Nei casi in cui il rendimento riconosciuto dipenda da specifiche variabili contrattuali, quali, ad esempio, l'importo del premio pagato, il cumulo dei premi versati, le riserve matematiche accantonate sulla polizza, il messaggio pubblicitario è riferito al rendimento medio del portafoglio di contratti cui il prodotto si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione prevista dalla clausola



di rivalutazione delle condizioni di assicurazione. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto, il messaggio è integrato dall'informazione del tasso di rendimento minimo attribuito.

4. Qualora il messaggio pubblicitario sia eventualmente riferito ai rendimenti riconosciuti da una gestione separata, è pubblicizzato il rendimento medio del portafoglio di prodotti cui la gestione separata si riferisce, da determinarsi sulla base della legge di capitalizzazione prevista dalla clausola di rivalutazione delle condizioni di polizza. Laddove l'impresa intenda pubblicizzare il rendimento massimo riconosciuto in passato, il messaggio è integrato dall'informazione del tasso di rendimento minimo attribuito per quella gestione separata.

5. Il rendimento eventualmente indicato per un periodo pluriennale è quello medio annuo del periodo preso a riferimento. L'impresa indica la modalità di calcolo della media. In alternativa, può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati senza annualizzare i rendimenti relativi alle eventuali frazioni di anno.

6. Il messaggio pubblicitario, ove faccia anche riferimento ai rendimenti passati, riporta la seguente avvertenza: «Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri». Se il messaggio pubblicitario è effettuato tramite mezzi di comunicazione audiovisivi, tale avvertenza è riprodotta lentamente, in modo da consentire un agevole ascolto; se il messaggio pubblicitario è effettuato attraverso un documento scritto, l'avvertenza dovrà essere riportata negli stessi termini grafici del messaggio che riporta i rendimenti passati.

7. Il messaggio pubblicitario che riporta i risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, o che, comunque, vi faccia riferimento, indica le fonti.

## Capo II

### REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

#### Art. 33.

##### *Semplificazione dei contratti*

1. L'impresa redige i contratti assicurativi utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in linea con le espressioni usate nei documenti precontrattuali, in modo da consentire all'assicurato un esercizio più agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso.

2. La struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la struttura dei documenti informativi precontrattuali.

#### Art. 34.

##### *Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti*

1. Quando il prodotto assicurativo è realizzato da più imprese o da una o più imprese e uno o più intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, i soggetti che realizzano il prodotto:

a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di prodotto commercializzato;

b) firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti dal presente regolamento;

c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera a) nei siti internet di tutti i soggetti che realizzano il prodotto.

#### Art. 35.

##### *Conflitti di interesse nella realizzazione ed esecuzione dei contratti di assicurazione*

1. L'impresa elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

2. Nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, l'impresa evita di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidano negativamente sugli interessi dei contraenti.

3. Qualora i presidi adottati ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'impresa:

a) fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinché il contraente possa assumere una decisione informata;

b) in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

4. L'impresa, in ogni caso, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei prodotti:

a) disegna prodotti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse del contraente alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;


b) opera al fine di contenere i costi a carico del contraente e ottenere il miglior risultato possibile in relazione alle richieste e le esigenze assicurative;

c) si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione delle richieste ed esigenze assicurative;

d) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;

e) non adotta pratiche e disposizioni in materia di compensi alla rete di cui si avvale che sono contrarie al dovere di agire nel miglior interesse del contraente, in conformità a quanto disposto dall'art. 119-bis, commi 4 e 5, del Codice.

5. L'impresa individua i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi del contraente e assicura che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità a essi spettanti. In particolare, l'impresa assicura che il contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi.



6. L'impresa è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi anche quando affida specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni.

#### Art. 36.

##### *Finanza etica e sostenibile*

1. L'impresa di assicurazione, relativamente ai prodotti assicurativi qualificati come «etici» o «sostenibili», fornisce mediante link nella home page del proprio sito internet le seguenti informazioni:

a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto assicurativo è qualificato come «etico» o «sostenibile»;

b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);

c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai contratti offerti e la relativa misura;

e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all'interno dell'impresa e le relative funzioni;

f) l'adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.

2. Con l'invio dell'estratto conto annuale di cui all'art. 25, l'impresa che offre prodotti di cui al comma 1, con riferimento ai dodici mesi precedenti, fornisce:

a) l'illustrazione dell'attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi del comma 1, lettera b);

b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

c) le informazioni circa l'eventuale destinazione a iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e la relativa misura.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AD ALCUNI CONTRATTI

#### Art. 37.

##### *Contratti unit linked*

1. L'impresa di assicurazione, qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso intenda tenere conto dell'andamento del valore delle quote attribuite, rimborsa il controvalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto e del premio per il rischio corso.

2. All'impresa di assicurazione non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante riduzione del numero delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di OICR. In tale ultimo caso, dette commissioni possono essere previste solo in presenza di un'attività specifica di gestione predefinita nelle condizioni di assicurazione.

#### Art. 38.

##### *Contratti infortuni e malattia*

1. Nei contratti infortuni e malattia l'impresa di assicurazione indica quale luogo di svolgimento dell'eventuale arbitrato la città sede dell'istituto di medicina legale più vicina all'assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli all'assicurato. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui l'assicurato non sia il contraente della polizza.

2. Nei contratti infortuni e malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile, l'impresa non può prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l'assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura assicurativa, l'impresa considera il rischio in copertura nel caso in cui l'assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile e il premio non sia stato restituito dall'impresa.

3. Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico-legale dell'impresa, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, l'impresa prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 10, del regolamento ISVAP n. 22 del 2008, nei contratti malattia l'impresa non prevede la facoltà di recesso in caso di sinistro.


#### Art. 39.

##### *Contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento*

1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, l'impresa, in tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

2. La parte di premio di cui al comma 1 è calcolata:

a) per il premio puro, in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;



b) per i caricamenti, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

3. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.

4. L'impresa può trattenere dall'importo di cui al comma 1 le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.

5. Le spese di cui al comma 4 e le commissioni percepite dal distributore non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui o dei finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'impresa, su richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

7. Nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel modulo di adesione dei medesimi contratti stipulati in forma collettiva, l'impresa indica l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal debitore/assicurato con l'evidenza dell'importo percepito dall'intermediario.

#### Art. 40.

##### *Variazione del tasso di interesse garantito*

1. La modifica del tasso di interesse garantito relativamente ai prodotti di investimento assicurativi è disciplinata sulla base di meccanismi predefiniti nelle condizioni di contratto e nel rispetto dell'art. 33 del Codice.

2. L'impresa comunica al contraente, con un preavviso di sessanta giorni, la variazione del tasso, precisando che la variazione si applica esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione.

#### Capo IV

##### GESTIONE TELEMATICA DEI RAPPORTI ASSICURATIVI

#### Art. 41.

##### *Sito internet*

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, il sito dell'impresa è redatto almeno in lingua italiana e contiene nella home page, ovvero in un'apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, la documentazione prevista dal presente regolamento e le seguenti informazioni:

a) la denominazione sociale, la sede legale e l'eventuale sede secondaria dell'impresa;

b) per le imprese comunitarie che operano in regime di stabilimento, oltre le informazioni di cui alla lettera a), anche l'indicazione della sede in Italia;

c) il recapito telefonico o qualsiasi altro strumento idoneo a fornire tempestiva e gratuita assistenza ai contraenti, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;

d) gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

e) il numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione o nell'elenco annesso tenuto dall'IVASS ai sensi del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, e l'indirizzo internet dove è possibile verificare gli estremi dell'autorizzazione;

f) la soggezione alla vigilanza dell'IVASS o dell'Autorità dello Stato membro di origine, indicando il sito internet dell'autorità;

g) i recapiti per la presentazione di reclami e l'indicazione della facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;

h) per le imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'indicazione del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del Codice;

i) i set informativi relativi ai prodotti commercializzati, secondo quanto previsto dal presente regolamento;

l) l'informativa relativa al conflitto di interessi e alla finanza etica o sostenibile secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. L'impresa consente l'acquisizione su supporto durevole delle informazioni pubblicate sul sito ai sensi del presente regolamento.

#### Art. 42.

##### *Aree riservate*

1. L'impresa predispose sistemi informatici per la gestione telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti e degli aderenti mediante accesso ad aree riservate.

2. I sistemi informatici consentono di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare almeno le seguenti operazioni:

a) il pagamento del premio assicurativo successivo al primo;

b) la richiesta di liquidazione del sinistro;

c) la richiesta di modifica dei propri dati personali;

d) la richiesta di riscatto;

e) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa riattivazione.

3. I sistemi informatici consentono di ricevere i dati relativi ai rapporti assicurativi in essere, permettendo di consultare almeno le seguenti informazioni:


a) le coperture assicurative in essere;

b) le condizioni contrattuali sottoscritte;

c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;

d) per le polizze vita e per i prodotti d'investimento assicurativi, anche il valore di riscatto della polizza;

e) per i contratti unit linked e i contratti index linked, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento;



f) per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche l'attestazione sullo stato del rischio;

g) il/i nominativo/i e i relativi dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, i recapiti, anche di posta elettronica, dei soggetti di cui all'art. 11, comma 4, lettere a) e c), del presente regolamento, e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;

h) l'eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione.

4. Su richiesta del contraente secondo le modalità di cui all'art. 4, l'impresa può adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto mediante pubblicazione nell'area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell'area sono acquisibili su supporto durevole.

5. L'informativa di cui al comma 3 comprende l'indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l'importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente o all'aderente un'informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa.

6. L'impresa aggiorna le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono e indica chiaramente la data di aggiornamento.

7. L'impresa garantisce la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni contenute nelle aree riservate mediante l'uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

8. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi che predispongono sistemi informatici per la consultazione e la gestione telematica dei rapporti assicurativi dei contraenti, si conformano alle disposizioni di cui al presente capo.

9. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi inseriscono nei DIP aggiuntivi di cui al presente regolamento l'informativa relativa alla predisposizione o alla mancata predisposizione di sistemi informatici che consentono le attività di cui al presente articolo.

#### Art. 43.

##### *Accesso alle aree riservate*

1. L'impresa consente l'accesso nelle aree riservate mediante link da home page del proprio sito internet.

2. In aggiunta alla modalità di cui al comma 1, l'impresa può consentire l'accesso nelle aree riservate mediante apposita applicazione mobile utilizzabile sui principali sistemi operativi di pc, tablet e smartphone ovvero da altra modalità di accesso da remoto.

3. Nella predisposizione delle modalità di accesso di cui ai commi 1 e 2, l'impresa adotta idonei presidi di sicurezza e garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. Il livello di sicurezza è proporzionato alle operazioni e funzioni messe a disposizione del contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all'art. 42.

4. L'impresa garantisce la gratuità e la natura continuativa del servizio e la fruibilità della connessione da qualsiasi postazione e indica nel sito e nelle applicazioni mobili di cui al comma 2 le modalità di contatto idonee a fornire tempestiva e gratuita assistenza agli utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell'area.

5. L'impresa inserisce nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione che il contraente abbia reso preventivo ed espresso consenso all'inserimento e ne garantisce la riconoscibilità mediante una veste grafica che non interferisca con i contenuti dell'area riservata.

#### Art. 44.

##### *Attivazione dell'area riservata*

1. Il contraente e l'aderente hanno diritto di richiedere in ogni momento all'impresa le credenziali di accesso all'area riservata nei limiti previsti dal presente regolamento.

2. L'impresa rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, specificandone le modalità, mediante la pubblicazione di un'apposita informativa nella home page del proprio sito internet.

#### Art. 45.

##### *Rischi particolari*

1. L'impresa può non attivare le aree riservate per le coperture relative a:

a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti;

b) grandi rischi;

c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ai relativi contratti integrativi;

d) rischi connessi a eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale;

e) rischi accessori a un prodotto o servizio in cui l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a cento euro;

f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati «per conto di chi spetta» ai sensi dell'art. 1891 del codice civile.


2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento.

#### Art. 46.

##### *Gestione digitale delle informazioni contrattuali*

1. L'impresa garantisce una gestione digitale dei dati anagrafici presenti nei contratti sottoscritti e delle informazioni relative alle coperture attive, anche al fine del rispetto delle disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto previste dal Codice.

2. In particolare l'impresa gestisce i dati di cui all'art. 11, comma 4, lettere a) e c), in modo da agevolare l'individuazione del beneficiario o del referente terzo in caso di decesso dell'assicurato.



TITOLO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.

*Disposizioni transitorie*

1. Ai contratti sottoscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) non si applicano gli articoli 4, comma 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, comma 1, 20, 21, 22, comma 1, 27, 28, 29, 33, 36, comma 1, 38 e 46;

b) continuano ad applicarsi gli articoli 4, commi 6, 7 e 8, 30, commi 7 e 8, e 34, comma 2, del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

2. Il comma 1 si applica ai contratti in forma collettiva per le adesioni sottoscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali stipulati dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006 e non adeguati alle norme dettate dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e delle relative disposizioni di attuazione, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, garantiti dalla legge, l'impresa, nei casi in cui abbia sostenuto in un'unica soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attiene alle seguenti disposizioni. Qualora la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della prima annualità di premio, l'impresa è tenuta a incrementare gli importi del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell'esercizio del diritto al trasferimento e al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime annualità mediante l'imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in misura costante sui premi complessivi.

4. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa di cui all'art. 42 relativa alle condizioni contrattuali può essere fornita anche mediante una rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente può in ogni caso richiedere la pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte.

5. Per i contratti stipulati prima del 1° settembre 2013 l'informativa relativa alle aree riservate di cui all'art. 42 è resa in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da disposizioni contrattuali.

6. In luogo delle disposizioni di cui all'art. 24, relativamente ai contratti index linked emessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, l'impresa pubblica giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito internet:

a) il valore dell'indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato, ...) che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti index linked, con la relativa data di valorizzazione;

b) la denominazione e il rating aggiornato dell'emittente ovvero la denominazione e il rating aggiornato del garante dello strumento finanziario, con l'indicazione dell'agenzia di rating che lo ha attribuito.

7. Per i contratti index linked emessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, l'impresa indica il valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché, per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi destinati a copertura, il relativo valore alla data di riferimento dell'estratto conto. Relativamente ai contratti index linked emessi successivamente all'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, l'impresa indica il valore di riscatto espresso in funzione di un capitale assicurato nozionale di euro cento alla data di riferimento dell'estratto conto.

8. I documenti precontrattuali disciplinati dal regolamento ISVAP n. 35 del 2010, consegnati contestualmente al preventivo personalizzato di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, restano validi anche se il relativo contratto di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è sottoscritto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 48.

*Abrogazioni*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 47 e 49, commi 2 e 3, a partire dal 1° gennaio 2019, sono abrogati:

a) il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;

b) la circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo 2005, ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36;

c) l'art. 13 del regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

Art. 49.

*Pubblicazione ed entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e nel sito internet dell'IVASS, ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2. Le imprese e gli intermediari di cui all'art. 3 si adeguano alle disposizioni di cui al titolo III, capo IV, entro il 1° maggio 2020.

3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 19 entro il 1° maggio 2019.

Roma, 2 agosto 2018

p. Il direttorio integrato  
Il Presidente  
ROSSI

AVVERTENZA:

*Considerato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevede il solo utilizzo di caratteri monocromatici, per la visualizzazione policroma dei Documenti Informativi Precontrattuali (cd. DIP) si faccia riferimento alla documentazione allegata al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, pubblicata sul sito istituzionale al seguente link <https://www.ivass.it>*



## Assicurazione <tipologia di copertura>

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita  
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP Vita)

Impresa/imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome> <logo>  
Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP Vita o, in caso di successiva revisione, la data di  
aggiornamento, indicando che il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile>

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in  
altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

<Descrizione dell'assicurazione>

 <b>Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?</b>
<p>Indicare le informazioni principali relative alla somma assicurata, ai principali rischi assicurati e alle prestazioni previste dal contratto, suddivise per:</p> <p>a) prestazioni in caso di decesso b) prestazioni in caso di invalidità c) prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata d) prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o rendita) e) coperture complementari f) opzioni contrattuali</p>


 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>
<p>Indicare le informazioni principali relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa</p>
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>
<p>Indicare le informazioni principali riguardanti i periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento</p>

 <b>Dove vale la copertura?</b>
<p>Indicare l'ambito territoriale in cui si è coperti dalla garanzia assicurativa</p>


 <b>Che obblighi ho?</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamare l'obbligo di comunicare all'impresa eventuali modifiche rilevanti riguardanti il profilo assicurato (es. modifiche inerenti lo status occupazionale) eventualmente intervenute in corso di contratto</li> <li>- Indicare la documentazione che il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare in caso di richiesta di liquidazione della prestazione</li> </ul>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>
<p>Indicare modalità, periodicità e durata del pagamento dei premi, evidenziando che il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata e ammontare, all'età e sesso dell'assicurato al suo stato di salute e alle attività professionali svolte; indicare altresì se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è previsto un numero minimo di annualità da pagare per maturare il diritto al riscatto o alla riduzione, specificando che in caso di mancato pagamento il contraente perde quanto versato</li> <li>- è prevista la possibilità di frazionare i premi e i relativi costi di frazionamento</li> <li>- sono previsti eventuali meccanismi di adeguamento automatico del premio</li> </ul>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto, oppure la durata fissa prevista</li> <li>- Specificare le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative</li> </ul>



	<b>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>
<i>Indicare la possibilità del contraente di revocare la proposta, di esercitare il recesso, di risolvere il contratto</i>	
	<b>Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Indicare se il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto in caso di interruzione del pagamento dei premi, rinviando alla rubrica "Quali costi devo sostenere?" contenuta nel DIP aggiuntivo vita per le condizioni economiche</i></li><li>- <i>Evidenziare se esiste l'eventualità che i valori di riscatto/riduzione risultino inferiori ai premi versati</i></li></ul>	



## Assicurazione <tipologia di copertura>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Impresa/imprese ed eventuale Intermediario che realizza il prodotto <nome> <logo>  
Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Vita o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

### Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico .....; CAP .....; città.....; tel. ....; sito internet: [www.società.xxx.it](http://www.società.xxx.it); e-mail: [società@xxx.it](mailto:società@xxx.it); PEC: [soc@xxx.it](mailto:soc@xxx.it).

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa.

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>



### Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Inserire le informazioni integrative relative alla somma assicurata, ai rischi assicurati e alle prestazioni previste dal contratto, suddivise per:

- prestazioni in caso di decesso
- prestazioni in caso di invalidità
- prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata
- prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o in forma di rendita)
- coperture complementari

Nel caso di prestazioni rivalutabili, descrivere le modalità di rivalutazione delle stesse (criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili).

Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali. Descrivere le opzioni e le modalità di esercizio.



### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Base, relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa



### Ci sono limiti di copertura?

Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento




 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> indicare le modalità e la documentazione con le quali il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare richiesta all'impresa per la liquidazione delle prestazioni. In caso di utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l'elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale</p> <p><b>Prescrizione:</b> richiamare l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie)</p> <p><b>Liquidazione della prestazione:</b> specificare i termini per il pagamento concessi all'impresa</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione, da parte del contraente, di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (es. esistenza di malattie pregresse, attuale stato di salute) e specificare i casi in cui possono compromettere il diritto alla prestazione

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall'impresa nel quadro della normativa vigente, l'eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e segnalare che il premio è comprensivo di imposta</li> <li>- Indicare le modalità di frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche</li> <li>- Inserire l'informativa relativa all'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge
<b>Sconti</b>	Indicare se l'impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio, illustrandone le condizioni di applicabilità

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Indicare la durata e le relative modalità di eventuale rinnovo della polizza. Descrivere gli effetti dell'eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente
<b>Sospensione</b>	Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli effetti della sospensione

 <b>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>	
<b>Revoca</b>	Indicare le modalità di comunicazione all'impresa della revoca della proposta, specificando il termine entro cui l'impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal contraente
<b>Recesso</b>	Indicare modalità e termini per esercitare il recesso e il termine entro cui l'impresa è tenuta a rimborsare il premio, nonché tutte le informazioni relative all'entità di quest'ultimo. Nel caso in cui la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, indicare che il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e che ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015)
<b>Risoluzione</b>	Indicare la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e gli eventuali effetti negativi della risoluzione


 <b>Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</b>	
<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare le modalità di determinazione dei valori di riscatto e riduzione, precisando se esiste l'eventualità che tali valori risultino inferiori ai premi versati</li> <li>- Indicare se il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto e le condizioni per esercitarla</li> </ul>
<b>Richiesta di informazioni</b>	- Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax ed e-mail) dell'ufficio dell'impresa a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione



	<b>A chi è rivolto questo prodotto ?</b>
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico	

	<b>Quali costi devo sostenere?</b>
Indicare <u>TUTTI</u> i costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tabella dei costi gravanti sul premio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o illustrare tutti i costi applicati ai premi versati, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto, compreso l'eventuale costo per la visita medica (nel caso in cui non sia possibile quantificare a priori il costo per la visita medica, riportare un'avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il minimo e il massimo del relativo costo)</li> <li>o indicare se tali costi risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo o del frazionamento; è possibile riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata, definite in modo tale da comportare un'oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%)</li> </ul> </li> <li>- <b>tabella sui costi per riscatto</b> per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro</li> <li>- <b>tabella sui costi per l'erogazione della rendita</b> indicare i costi relativi alle spese di pagamento della rendita con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste</li> <li>- <b>costi per l'esercizio delle opzioni</b> indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita</li> <li>- <b>costi di intermediazione</b> avuto riguardo a <u>ciascuna tipologia di costo sopra elencata</u>, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.</li> <li>- <b>costi dei PPI</b>: indicare tutti gli ulteriori i costi non inclusi nelle altre sezioni.</li> </ul>	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> , Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa



<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile</li> <li>- Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</li> </ul>
--	--

**REGIME FISCALE**

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.
---	--

**INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI**

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.


PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

**INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE AVVERTENZE**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



## Assicurazione <tipologia di copertura>

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi  
(DIP aggiuntivo Multirischi)

**Impresa/imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome> <logo>  
Prodotto <nome commerciale del prodotto>**

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Multirischi o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile >

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

### Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico .....; CAP .....; città.....; tel. ....; sito internet: : [www.società.xxx.it](http://www.società.xxx.it); e-mail: [società@xxx.it](mailto:società@xxx.it); PEC: [soc@xxx.it](mailto:soc@xxx.it).

*Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale se diverso, recapito telefonico e indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.*

*Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.*

*Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.*

*Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa.*

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>



### Che cosa è assicurato?

*Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nei DIP base, delle garanzie e specificare tra parentesi il ramo assicurativo delle stesse.*

**Ramo Vita:** *inserire le informazioni relative alla somma assicurata, ai rischi assicurati e alle prestazioni previste dal contratto, suddivise per:*

- a) prestazioni in caso di decesso
- b) prestazioni in caso di invalidità
- c) prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata
- d) prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o in forma di rendita).
- e) coperture complementari


*Nel caso di prestazioni rivalutabili, descrivere le modalità di rivalutazione delle stesse (criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili).*

*Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali. Descrivere le modalità di esercizio delle opzioni.*

**Rami danni:** *indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente*

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**(Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo)**




<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b> (Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio)	
<b>Indicare l'opzione</b>	Descrivere sinteticamente l'opzione e le modalità di esercizio e segnalare il diritto alla riduzione del premio. Specificare se, in caso di violazione dell'accordo, è previsto il pagamento di una penale.
.....	.....
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b> (Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali sono previsti premi aggiuntivi)	
<b>Indicare l'opzione</b>	Descrivere sinteticamente l'opzione e le modalità di esercizio.
.....	.....

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	Indicare le informazioni integrative rispetto a quelle fornite nei DIP base, relative a garanzie escluse dalla copertura assicurativa.

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<b>Rami Vita:</b> Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.	
<b>Rami Danni:</b> Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa) o scoperti (espresi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia, rivalse.	

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> indicare la modalità e la documentazione con le quali il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni. In caso di utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l'elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale.
	<b>Prescrizione:</b> richiamare l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.)
	<b>Liquidazione della prestazione:</b> specificare i termini per il pagamento concessi all'impresa, dando eventuale specificazione del termine per ciascuna garanzia offerta, ove non unitaria.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> indicare i riferimenti di altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri (ad es. per i rami Assistenza e Tutela Legale).
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> indicare la presenza o meno, facoltativa o obbligatoria, di prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione, da parte del contraente, di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (es. esistenza di malattie pregresse, attuale stato di salute) precisando, ove previste, le diversificazioni in base a ciascuna garanzia. Specificare i casi in cui dette dichiarazioni possono compromettere il diritto alla prestazione.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall'impresa nel quadro della normativa vigente, l'eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adequamento del premio e segnalare che il premio è comprensivo di imposta</li> <li>- Indicare se le modalità di frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche</li> <li>- Inserire l'informativa relativa all'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete</li> </ul>




<b>Rimborso</b>	Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge
<b>Sconti</b>	Indicare se l'impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio, illustrandone le condizioni di applicabilità.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare la durata e le relative modalità di eventuale rinnovo della polizza. Descrivere gli effetti dell'eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente</li> <li>- Indicare eventuali periodi di carenza delle coperture</li> <li>- Specificare eventuali differenziazioni per le singole coperture</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	- Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli effetti della sospensione.

 <b>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>	
<b>Revoca</b>	Indicare le modalità di comunicazione all'impresa della revoca della proposta, specificando il termine entro cui l'impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal contraente
<b>Recesso</b>	Indicare modalità e termini per esercitare il recesso e il termine entro cui l'impresa è tenuta a rimborsare il premio, nonché tutte le informazioni relative all'entità di quest'ultimo. In caso la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, indicare che il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e che ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015)
<b>Risoluzione</b>	Indicare la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e gli eventuali effetti negativi della risoluzione

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
Indicare <u>TUTTI</u> i costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al primo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:	
<b>Per i rami vita</b>	
- <b>tabella dei costi gravanti sul premio:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>o illustrare tutti i costi applicati ai premi versati, specificandone la natura ed evidenziando le spese di emissione del contratto, compreso l'eventuale costo per la visita medica (nel caso in cui non sia possibile quantificare a priori il costo per la visita medica, riportare un'avvertenza su eventuali altri oneri per accertamenti medici, indicando il minimo e il massimo del relativo costo)</li> <li>o indicare se tali costi risultano essere funzione dell'età, del sesso dell'assicurato, della durata contrattuale e/o dell'importo o del frazionamento; è possibile riportare i costi espressi per fasce (di età e/o durata, definite in modo tale da comportare un'oscillazione dei valori di costo indicati non superiore allo 0,2%)</li> </ul>	
- <b>tabella sui costi per riscatto:</b>	
per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro	
- <b>tabella sui costi per l'erogazione della rendita:</b>	
indicare i costi relativi alle spese di pagamento della rendita con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste	




<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>costi per l'esercizio delle opzioni</b></li> <li>- indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita.</li> </ul> <p><b>Per tutti i rami</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>costi di intermediazione</b> Avuto riguardo a <u>ciascuna tipologia di costo sopra elencata</u>, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.</li> <li>- <b>costi dei PPI:</b> indicare tutti gli ulteriori i costi non inclusi nelle altre sezioni.</li> </ul>
--

 <b>Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</b>	
<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare le modalità di determinazione dei valori di riscatto e riduzione, <u>precisando se esiste l'eventualità che tali valori risultino inferiori ai premi versati</u></li> <li>- Indicare se il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto e le condizioni per esercitarla.</li> </ul>
<b>Richiesta di informazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell'impresa a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione.</li> </ul>

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>  Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile.</li> <li>- Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</li> </ul>

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Inserire le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.



**INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI**

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

**INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE AVVERTENZE**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



## Assicurazione <tipologia di copertura>

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

**Impresa/impresе ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome> <logo>**  
**Prodotto <nome commerciale del prodotto>**  
**Contratto xx (Ramo Assicurativo <I – III – V >)**

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo IBIP o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Xxxxxx <forma giuridica> Via....., n. civico .....; CAP .....; città.....; tel. ....; sito internet: [www.società.xxx.it](http://www.società.xxx.it); e-mail: [società@xxx.it](mailto:società@xxx.it); PEC: [soc@xxx.it](mailto:soc@xxx.it).

Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale se diverso, recapito telefonico e indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.  
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.  
Indicare se il premio è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.  
Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa.

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>




### Quali sono le prestazioni?

Indicare le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID - distinguendo tra prestazioni principali, accessorie e/o complementari – suddivise come segue (inserire solo quelle presenti nel contratto):

- prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o con modalità e meccanismi di partecipazione agli utili differenti
- prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked)
- prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (index-linked)
- prestazioni collegate ad operazioni di capitalizzazione
- prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o in forma di rendita)
- prestazioni in caso di decesso
- prestazioni in caso di invalidità
- prestazioni in casi di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata
- coperture complementari

Specificare le possibilità del contraente di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali (es. switch). Descrivere le opzioni e le modalità di esercizio

Per le prestazioni di tipo a): Indicare il sito Internet attraverso il quale l'impresa mette a disposizione il regolamento della gestione interna separata (ovvero delle gestioni interne separate che compongono le linee d'investimento e/o le combinazioni libere) ovvero, ove applicabile, l'analoga documentazione relativa all'altra provvista di attivi cui è correlato il



*rendimento*  
 Per le prestazioni di tipo b): Indicare il sito Internet attraverso il quale è possibile consultare il Regolamento di gestione del fondo interno/OICR, nonché il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav (ovvero dei fondi interni/OICR che compongono le linee d'investimento e/o le combinazioni libere)  
 Per le prestazioni di tipo c): Indicare le fonti ove è possibile rilevare: la denominazione ed il valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni; la denominazione e il valore del portafoglio finanziario strutturato sottostante il contratto; la denominazione ed il valore dell'investimento finanziario nel caso in cui il premio non sia investito direttamente in un portafoglio finanziario strutturato; il valore di uno o più indicatori di mercato del rischio di credito dell'emittente o del garante


 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	Indicare le informazioni relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
Indicare le informazioni integrative riguardanti eventuali periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.	

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<b>Denuncia:</b> indicare le modalità e la documentazione con le quali il contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare richiesta all'impresa per l'erogazione delle prestazioni. In caso di utilizzo di un modulo prestampato di richiesta di erogazione recante l'elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, rinviare a tale modulo, precisando che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale.
	<b>Prescrizione:</b> richiamare l'attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie).
	<b>Erogazione della prestazione:</b> specificare i termini per il pagamento concessi all'impresa.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione, da parte del contraente, di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (es. esistenza di malattie pregresse, attuale stato di salute) e specificare i casi in cui possono compromettere il diritto alla prestazione.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- specificare la modalità di determinazione del premio in funzione delle prestazioni offerte e delle garanzie prestate; precisare i fattori di rischio utilizzati per la determinazione del premio (ad esempio: durata delle prestazioni ed ammontare, età e sesso dell'assicurato per le coperture vita e stato di salute ed attività professionali svolte per le coperture di puro rischio)</li> <li>- nel caso di prodotti "misti" indicare se il contraente può liberamente scegliere la quota di scomposizione del premio ovvero secondo combinazioni predefinite</li> <li>- indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall'impresa nel quadro della normativa vigente, l'eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adequamento del premio e segnalare che il premio è comprensivo di imposta</li> <li>- indicare eventuali importi minimi e massimi di premio previsti dal contratto</li> <li>- indicare se è riconosciuta la possibilità per il contraente di chiedere il frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche</li> <li>- inserire l'informativa relativa all'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge
<b>Sconti</b>	Indicare se l'impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio, illustrandone le condizioni di applicabilità

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Indicare la durata della copertura e descrivere gli effetti dell'eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente
<b>Sospensione</b>	Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli effetti della sospensione




 <b>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>	
<b>Revoca</b>	Indicare le modalità di comunicazione all'impresa della revoca della proposta, specificando il termine entro cui l'impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal contraente.
<b>Recesso</b>	Indicare modalità e termini per esercitare il recesso e il termine entro cui l'impresa è tenuta a rimborsare il premio, nonché tutte le informazioni relative all'entità di quest'ultimo. Nel caso in cui la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, indicare che il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).
<b>Risoluzione</b>	Indicare la facoltà del contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e gli eventuali effetti negativi della risoluzione.

 <b>Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</b>	
<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	- Indicare le modalità di determinazione dei valori di riscatto (totale o parziale) e riduzione, precisando se esiste l'eventualità che tali valori risultino inferiori ai premi versati - indicare se il contraente ha la facoltà di riattivare il contratto e le condizioni per esercitarla
<b>Richiesta di informazioni</b>	- Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e e-mail) dell'ufficio dell'impresa a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui valori di riscatto e riduzione.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto ?</b>	
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato, con specifico riferimento alle caratteristiche biometriche o al rischio demografico del profilo assicurato.	


 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p>Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, indicare i seguenti costi a carico del contraente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>tabella sui costi per riscatto</b> per i contratti che prevedono la determinazione del valore di riscatto scontando la prestazione assicurata per la durata residua a un tasso prefissato, riportare le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue espresse in anni interi, ove non esaustivamente indicate nel KID. Nel caso in cui il tasso non sia determinato ma determinabile in base ad un parametro predefinito nelle condizioni contrattuali, adottare il livello del parametro in vigore al momento della redazione del presente documento, inserendo l'avvertenza che i valori rappresentati sono soggetti alle variazioni di tale parametro</li> <li>- <b>tabella sui costi per l'erogazione della rendita</b> indicare la possibilità di convertire il capitale in rendita e i costi relativi alle spese di pagamento della stessa con riferimento alle diverse modalità di frazionamento della rendita annua contrattualmente previste</li> <li>- <b>costi per l'esercizio delle opzioni</b> indicare i costi relativi all'esercizio delle opzioni, diversi da quelli per l'esercizio del riscatto e per l'erogazione della rendita</li> <li>- <b>costi di intermediazione</b> avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili</li> </ul> <p>Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti "misti"), riportare, ove necessario, le informazioni richieste suddivise per ogni tipologia di prestazione.</p>	



 <b>Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Specificare l'eventuale garanzia di conservazione del capitale e di riconoscimento di un tasso di interesse/rendimento minimo garantito, indicando la relativa misura e l'eventuale consolidamento periodico; in caso contrario specificare se il contratto prevede il riconoscimento della garanzia di minimo solo alla scadenza del contratto</li> <li>- Specificare l'eventuale possibilità di modificare il tasso di interesse garantito e che le eventuali variazioni si applicano esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione</li> <li>- Descrivere eventuali modalità di rivalutazione delle prestazioni (criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili)</li> <li>- Nel caso di contratti a prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata, indicare l'eventuale accantonamento di un "fondo utili" che concorra alla determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata</li> <li>- Indicare, relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, se sono previsti tassi di interesse garantiti variabili</li> </ul> <p>Nel caso di prodotti che combinano diverse tipologie di prestazioni (prodotti "misti"), riportare le informazioni richieste suddivise per ogni tipologia di prestazione.</p>

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'IVASS</b>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile</li> <li>- Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</li> </ul>

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Indicare il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurate.



**INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI**

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE /DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA


PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

**INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE AVVERTENZE**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



## Assicurazione <tipologia di copertura>

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)**

Impresa/imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome>, <logo>  
Prodotto <nome commerciale del prodotto>

<Riportare la data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico .....; CAP .....; città.....; tel. ....; sito internet: [www.società.xxx.it](http://www.società.xxx.it); e-mail: [società@xxx.it](mailto:società@xxx.it); PEC: [soc@xxx.it](mailto:soc@xxx.it).

*Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.  
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.*

*Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.  
Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa.*

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

**Che cosa è assicurato?**


*Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita del DIP base, della garanzia; indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.  
**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**  
Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo*

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**  
*Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio*

<b>Indicare l'opzione</b>	<i>Descrivere sinteticamente l'opzione e le modalità di esercizio e segnalare il diritto alla riduzione del premio. Specificare se, in caso di violazione dell'accordo, è previsto il pagamento di una penale.</i>
.....	.....

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**  
*Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali sono previsti premi aggiuntivi.*

<b>Indicare l'opzione</b>	<i>Descrivere sinteticamente l'opzione e le modalità di esercizio.</i>
.....	.....



 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	<i>Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie escluse dalla copertura assicurativa</i>

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<i>Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, riguardanti eventuali esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa) o scoperti (espresi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia, rivalse.</i>	

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> <i>indicare i termini e le modalità per l'inoltro della denuncia di sinistro all'impresa di assicurazione e della richiesta di risarcimento</i>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <i>indicare la presenza o meno di prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia</i>
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <i>indicare i riferimenti di altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri (ad es. per i rami Assistenza e Tutela Legale)</i>
	<b>Prescrizione:</b> <i>indicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono</i>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<i>indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione da parte del contraente di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (ad esempio nei contratti malattia l'esistenza di malattie pregresse)</i>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<i>indicare il termine entro cui l'impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato (cfr. Lettera IVASS al mercato del 14/03/2018)</i>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- indicare le modalità di pagamento dei premi previste dall'impresa nel quadro della normativa vigente, l'eventuale presenza di meccanismi di indicizzazione/adequamento del premio e segnalare che il premio è comprensivo di imposta</li> <li>- indicare le modalità di frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche.</li> <li>- inserire l'informativa relativa all'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	<i>indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge</i>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- indicare la durata e le relative modalità di eventuale rinnovo della polizza. Descrivere gli effetti dell'eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente</li> <li>- indicare eventuali periodi di carenza delle coperture</li> <li>- specificare eventuali differenziazioni per le singole coperture</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	<i>indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli effetti della sospensione</i>

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare se il contratto prevede o no il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione</li> <li>- Indicare che ove la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e che ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015).</li> </ul>



<b>Risoluzione</b>	<i>Indicare i casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto</i>
--------------------	--

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
<i>Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato</i>

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>
<p><i>Indicare i seguenti costi a carico del contraente e, ove esistenti, anche quelli a carico dell'aderente di polizze collettive, siano essi espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>costi di intermediazione</b> <i>specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili</i></li> <li>- <b>costi dei PPI:</b> <i>indicare tutti gli ulteriori i costi</i></li> </ul>

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<i>Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa</i>
<b>All'IVASS</b>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i></p> <p><i>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile</i></li> <li>- <i>indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</i></li> </ul>



**INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI**

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

**INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE AVVERTENZE**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



## Assicurazione <tipologia di copertura>

<Indicare la classe del veicolo>

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto  
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)**

**Impresa/Imprese ed eventuale intermediario che realizza il prodotto <nome>, <logo>  
Prodotto <nome commerciale del prodotto>**

<Riportare la data di realizzazione del DIP Aggiuntivo R.C. auto o, in caso di successiva revisione, la data di aggiornamento, indicando che il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile>

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**


Xxxxxx <forma societaria> Via....., n. civico .....; CAP .....; città.....; tel. ....; sito internet: [www.società.xxx.it](http://www.società.xxx.it); e-mail: [società@xxx.it](mailto:società@xxx.it); PEC: [soc@xxx.it](mailto:soc@xxx.it).

*Indicare la denominazione della società ed eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito telefonico e gli indirizzi internet, e-mail, PEC, l'indirizzo dell'eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto comprensivo dello Stato di origine, gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione.  
Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.*

*Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, riportare, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. Fare rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (indicare il link al sito), specificando gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa.*

Al contratto si applica la legge ... <Indicare la legge applicata al contratto>

<b>Che cosa è assicurato?</b>	
Inserire la descrizione, integrativa rispetto a quella fornita nel DIP base, della garanzia; indicare che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. <b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b> Inserire la domanda e il box sottostante se la polizza prevede opzioni con riduzione di premio e/o con premio aggiuntivo	
<b>Massimali</b>	Riportare i massimali minimi previsti dalla normativa indicando che la polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
<b>Garanzie estese</b>	Indicare le eventuali estensioni di garanzia offerte gratuitamente.
<b>Tipo di guida</b>	Indicare che la polizza può essere personalizzata in base al conducente, quali sono le possibilità previste (es. guida libera, guida esclusiva, guida esperta), richiamare l'attenzione sui limiti di operatività della polizza e sulle eventuali rivalse in caso di mancato rispetto delle condizioni previste da parte del conducente.
<b>OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO</b> (Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio)	
<b>Indicare l'opzione</b>	Descrivere sinteticamente l'opzione e le modalità di esercizio e segnalare il diritto alla riduzione del premio. Specificare se, in caso di violazione dell'accordo, è previsto il pagamento di una penale



.....	.....
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b> <i>Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali sono previsti premi aggiuntivi.</i>	
<b>Indicare l'opzione</b>	<i>Descrivere sinteticamente l'opzione e le modalità di esercizio</i>
.....	.....
<b>Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?</b> <i>Da inserire qualora siano offerte garanzie diverse nel medesimo contratto R.C. auto</i>	


In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

<i>Inserire il nome della garanzia (es. incendio e furto, assistenza, kasko, etc.), specificando che la sottoscrizione è opzionale. Inserire tanti box analoghi quante sono le garanzie opzionali indicando sempre il nome della garanzia e la natura non obbligatoria.</i>	
<b>Garanzie di base</b>	<i>Inserire una descrizione della garanzia indicando, se previste, le somme assicurate.</i>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<i>Inserire una descrizione di eventuali ulteriori garanzie, se previste.</i>
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<i>Inserire indicazioni riguardanti l'applicazione di franchigie o scoperti. Inserire i principali casi di esclusione, limitazione delle garanzie e di rivalsa.</i>

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	<i>Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative alle garanzie e ai soggetti esclusi dalla copertura assicurativa.</i>

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<i>Indicare le informazioni, integrative rispetto a quelle fornite nel DIP base, relative ai casi di limitazione, di franchigie, di esclusione della garanzia e di rivalsa dell'impresa nei confronti dell'assicurato previsti dal contratto con avviso sugli effetti (es. veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, etc.)</i>	

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> - Indicare i termini e le modalità per l'inoltro della denuncia di sinistro all'impresa di assicurazione e della richiesta di risarcimento - Segnalare i casi in cui è attivabile la procedura di risarcimento diretto, i casi in cui la richiesta deve essere indirizzata alla compagnia di controparte, e i casi in cui deve essere indirizzata alla CONSAP
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> indicare la presenza o meno di prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia.
	<b>Rimborso del sinistro per evitare il malus</b> - Indicare che in caso di sinistro per propria responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando alla Compagnia gli importi liquidati al danneggiato



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inserire il riferimento a CONSAP e segnalare che ulteriori informazioni sono reperibili sul sito all'indirizzo <b>www.consap.it</b></li> </ul> <p><i>Nel caso di formula con franchigia indicare "Non applicabile per questo tipo di tariffa".</i></p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> indicare i riferimenti di altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri (ad esempio per i rami Assistenza e Tutela Legale).</p> <p><b>Prescrizione:</b> indicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Indicare le conseguenze derivanti dalla formulazione da parte del contraente di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Indicare i termini di legge entro cui l'impresa deve formulare un'offerta al danneggiato o negare il risarcimento chiarendone le ragioni e i termini entro i quali deve corrispondere la somma offerta al danneggiato.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare le modalità di pagamento dei premi previste dalla normativa e segnalare che il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN</li> <li>- Indicare le modalità di frazionamento infrannuale del premio e le relative condizioni economiche</li> <li>- Inserire l'informativa relativa all'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing e i mezzi di pagamento dei premi utilizzabili dai componenti della rete</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	Indicare i casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio e le relative trattenute previste per legge.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare la durata e le relative modalità di eventuale rinnovo della polizza. Descrivere gli effetti dell'eventuale vincolo di poliennalità a carico del cliente</li> <li>- Specificare eventuali differenziazioni per le singole coperture</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	- Indicare se è prevista o meno la possibilità di sospendere le garanzie e in quali casi. Indicare gli effetti della sospensione

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	Indicare l'assenza del tacito rinnovo (contratto di durata annuale e senza necessità di disdetta). Indicare l'assenza del tacito rinnovo anche per i rischi accessori (es. polizza infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.).
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Indicare se il contratto prevede o no il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	Indicare i casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto (es. in caso di vendita del veicolo, furto o rapina,...).


 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Indicare la tipologia di cliente a cui il prodotto è destinato.	



	<b>Quali costi devo sostenere?</b>
<p>– <b>Costi di intermediazione</b>  <i>specificare la quota parte percepita in media dagli intermediari. In alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto. La quota parte retrocessa in media agli intermediari deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione. Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.</i></p>	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<i>Specificare le modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi e i relativi recapiti, nonché il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa.</i>
<b>All'IVASS</b>	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>  Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</i>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Indicare le modalità di attivazione e di funzionamento di ciascun sistema alternativo di risoluzione delle controversie (ad es. arbitrato) se previsti dal contratto o dalla normativa applicabile</i></li> <li>– <i>Indicare che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</i></li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



## DOCUMENTO INFORMATIVO PER LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE

Il documento deve contenere tutte le indicazioni sulle modifiche qualitative e quantitative delle prestazioni conseguenti alla trasformazione e sugli eventuali limiti alla conservazione dei diritti acquisiti con il contratto originario, con particolare riferimento all'eventuale eliminazione o riduzione della copertura per il caso di morte e all'eventuale perdita di garanzia di conservazione del capitale a scadenza e/o di rendimento minimo finanziario o di riduzione dello stesso.

In particolare il documento, redatto in forma tabellare a sezioni contrapposte relative ai contenuti del contratto originario e di quello risultante dalla trasformazione, deve contenere almeno le seguenti informazioni in questo ordine:

1. **l'eventuale perdita di garanzia di capitale o di un rendimento minimo finanziario;**
2. **le eventuali differenze in termini di tasso minimo di rendimento garantito, anche con riferimento alle diverse modalità di attribuzione e consolidamento (annuale, solo a scadenza,.....);**
3. **gli ulteriori eventuali benefici, anche fiscali, a cui rinuncia a seguito dell'operazione;**
4. le eventuali modifiche dei termini contrattuali (decorrenza, durata, scadenza);
5. gli eventuali effetti negativi sulle prestazioni, anche su quelle derivanti dall'esercizio di opzioni contrattuali, dovuti all'adozione di nuove basi tecniche, diverse da quelle finanziarie;
6. **il nuovo trattamento fiscale;**
7. le eventuali modifiche del premio dovuto e dei mezzi di pagamento;
8. le prestazioni assicurate; particolare rilievo deve essere dato ai casi in cui la prestazione del contratto derivante da trasformazione comporti rischi finanziari a carico degli assicurati (contratti *unit linked* e *index linked*), sottolineandone le caratteristiche e le specificità rispetto a quelle del contratto originario;
9. l'eventuale eliminazione o riduzione della copertura per il caso di morte;
10. l'indicazione di eventuali periodi di carenza della copertura per il caso di morte;
11. le condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto e gli effetti dell'operazione di trasformazione sull'esercizio del diritto di riscatto.

Le informazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 sono riportate in **grassetto**.

Il documento deve inoltre prevedere:

1. l'indicazione analitica e in forma tabellare di ogni eventuale costo addebitato, sotto qualsiasi forma per oneri amministrativi inerenti all'operazione di trasformazione;
2. il criterio di impiego e di gestione delle disponibilità maturate sul contratto trasformando;
3. l'indicazione della facoltà o meno del contraente di avvalersi del diritto di recesso entro trenta giorni dall'operazione di trasformazione e degli effetti conseguenti.

